CODICE ETICO
EX D.LGS. N. 231/2001

Febbraio 2022

Allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231) approvato il 07/03/2021 dall'Assemblea dei Soci, all'unanimità.

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità, ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente Codice Etico, di seguito anche Codice, contiene i principi etici e le regole generali che, parimenti a quelle legali, regolamentari, contrattuali e dei precetti di cui al modello organizzativo predisposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, caratterizzano l'attività e l'organizzazione aziendale di Matec s.r.l., d'ora in poi "la società".
2. Tali principi devono essere rispettati da amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e da tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società e che sono in qualsiasi modo in contatto con la stessa.
3. La società si impegna a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con le parti interessate, cioè quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui rapporto è richiesto per realizzare la missione della società e che hanno rilevanti interessi gravitanti intorno ad essa.
4. La parti interessate, o portatori di interesse, sono coloro che compiono investimenti connessi all'attività della società, i soci, i collaboratori dipendenti e non, i clienti, i fornitori ed i partner di affari in generale.
5. Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per gli amministratori e i sindaci (qualora esistenti), per i lavoratori subordinati alla società, per tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, con la società stessa.
6. I soggetti di cui al comma precedente sono definiti anche con il termine destinatari.

ART. 2 – Rispetto delle norme giuridiche

1. La società, i dipendenti, gli amministratori e tutti i collaboratori sia interni che esterni devono rispettare tutte le leggi e le norma in vigore in ciascun Paese e contesto ove essi operino.
2. Nessun obiettivo della società può essere perseguito e realizzato in violazione delle leggi.
3. Qualsiasi violazione di norma giuridiche, che possa coinvolgere in qualche modo la società, deve essere interrotta immediatamente e di ciò deve essere data comunicazione, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza il quale provvederà ai sensi del proprio regolamento e del d.lgs. 231/2001.

ART. 3 – Onestà e correttezza

1. Tutti i soggetti che operano all'interno della società e, in generale, tutti i suoi collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti e il presente Codice nonché ad improntare il proprio comportamento in base ai principi di correttezza, trasparenza e professionalità.

2. In nessun caso il perseguimento di un interesse e/o comunque del vantaggio della società può giustificare una condotta non onesta o non corretta.

ART. 4 – Evitare discriminazioni

1. Nei rapporti tra la società e i suoi lavoratori, tra i lavoratori, tra la società tutta e terze parti, ovvero con tutti i portatori di interessi che interagiscono con la società, sono vietati ogni tipo di discriminazione in base all'età, sesso, religione, etnia, razza, nazionalità, salute, opinioni politiche.

ART. 5 – Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

1. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
2. Con quanto detto al comma precedente si intendono, tra gli altri, i casi in cui un collaboratore a qualsiasi titolo della società persegua un interesse diverso dalla missione d'impresa compromettendo i rapporti con soggetti portatori di interessi legati alla società, o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa agendo in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

ART. 6 – Riservatezza

1. La società garantisce ai propri clienti, ai portatori di interessi in generale, la riservatezza su tutte le informazioni in proprio possesso e vieta a tutti i propri collaboratori (interni ed esterni) di utilizzare tali informazioni per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale e/o divulgare indebitamente delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

ART. 7 – Rispetto delle risorse umane

1. La valorizzazione e il rispetto delle risorse umane che agiscono per e con la società costituisce elemento fondamentale per il perseguimento della missione aziendale e la inducono a tutelare e promuovere il valore delle risorse umane cercando di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ogni collaboratore.
2. La società garantisce il rispetto della integrità fisica, personalità, competenza, professionalità, dignità e autonomia di tutte le proprie risorse umane e richiede a ciascun soggetto di svolgere la propria attività lavorativa e seguire le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, assumendosi la responsabilità connessa allo svolgimento dei propri compiti e utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo messo a sua disposizione.

ART. 8 – Sicurezza e salute

1. La società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.
2. La società opera per preservare, con azioni preventive, la salute e la sicurezza di lavoratori, collaboratori e di tutte le parti interessate.
3. La società, a mezzo della sua struttura organizzativa, è attenta alla evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle minacce e realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso:
 a) l'introduzione e la gestione di un sistema integrato di gestione del rischio e della sicurezza;
 b) una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
 c) l'adozione di migliori tecnologie;
 d) il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
 e) l'esecuzione di interventi formativi e di comunicazione.

ART. 9 – Trasparenza e completezza dell'informazione

1. I collaboratori della società sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, le parti interessate siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative delle conseguenze rilevanti.

ART. 10 – Concorrenza

1. La società riconosce che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'impresa.

PARTE II – CRITERI GENERALI DI CONDOTTA

ART. 11 –Procedure e deleghe

1. La società opera al proprio interno attraverso un formale sistema di autorizzazioni e approvazioni per l'assunzione di decisioni di gestione operativa, di investimento e finanziaria.

ART. 12 – Omaggi e regalie

1. Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla società.
2. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani o stranieri, in Italia o all'estero, revisori della società e sue controllate, membri di organi di controllo e loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla società.

3. In ogni caso la società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici – se conosciuti – delle altre società o enti con cui ha rapporti.
4. I regali offerti – salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore – devono essere documentati in modo adeguato tale da consentire verifiche, e autorizzati da parte dei soggetti responsabili.
5. I collaboratori della società che ricevono degli omaggi o benefici ovvero regalie non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione alla società che ne valuta l'appropriatezza.

ART. 13 – Tutela del patrimonio dell'ente

1. I dipendenti e i collaboratori esterni sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni (fisici e immateriali) e delle risorse loro affidati per espletare le proprie funzioni.
2. Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà della società deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle dalla stessa indicate, né per finalità illegali.
3. Non è ammessa l'istituzione di fondi extra-contabili ed ogni bene di proprietà della società deve essere registrato nelle scritture contabili, salvo che la registrazione, di uno o più beni, sia esclusa dalla normativa vigente.

ART. 14 – Tutela dell'ambiente

1. La società riconosce l'ambiente come bene primario da salvaguardare e a tal fine nella programmazione delle attività, riserva particolare considerazione alle iniziative economiche sensibili alla tutela dell'ambiente.
2. La società si impegna a fare rispettare a tutti, dipendenti, collaboratori interni ed esterni, le norme a protezione dell'ambiente.

ART. 15 – Regole di comportamento nell'informativa amministrativa e contabile

1. L'informazione contabile deve essere fondata su principi di trasparenza, vale a dire su verità e completezza dell'informazione di base e delle successive registrazioni.
2. Il personale della società è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo e fedele nella contabilità.
3. Per ogni operazione è conservata agli atti una adeguata documentazione di supporto, volta a consentire
 a) l'agevole verifica e ricostruzione contabile;
 b) la ricostruzione accurata della operazione;
 c) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

4. Ciascuna operazione deve riflettere quanto evidenziato nella documentazione di supporto.
5. Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, al proprio superiore – o, se del caso, all'Organismo di Vigilanza (ex d.lgs. 231/2001) – ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza.
6. Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie non possono essere trasmesse o divulgate a terzi senza autorizzazione della funzione aziendale competente.

ART. 16 – Regole di comportamento nei rapporti commerciali

1. La società si ispira, nei rapporti commerciali di qualsiasi natura, ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e apertura al mercato.
2. I dipendenti, i collaboratori esterni le cui attività, anche di fatto, siano a qualsiasi titolo riconducibili alla società dovranno seguire comportamenti etici e legali negli affari di interesse della stessa.
3. La società richiede ai propri interlocutori commerciali, quali clienti, fornitori di beni, di servizi, di merci e di prestazioni, partner commerciali e finanziari, collaboratori, consulenti, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica identificabile come controparte negoziale, il rispetto dei principi etici richiamati dal presente Codice.
4. La società non intrattiene rapporti commerciali con soggetti, siano esse persone fisiche o giuridiche, che si sappia o si abbia saputo ovvero si abbia ragione di sospettare che facciano parte o svolgano attività illecite o di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura.
5. La selezione dei soggetti descritti al precedente comma 3 deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità con il presente Codice etico e alle procedure previste dai protocolli specifici e nel rispetto della struttura gerarchica della società.
6. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore, prestatore o consulente.
7. Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta, anche in conformità a protocolli specifici adottati dalla società, particolare accortezza nella ricezione ed erogazione di somme di denaro, beni o altra utilità facendo divieto di effettuare pagamenti in denaro contante.

ART. 17 – Regole di comportamento nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i pubblici funzionari

1. I rapporti con enti governativi o loro imprese, pubbliche autorità, istituzioni pubbliche, italiane ed estere, organizzazioni pubbliche internazionali e con i

loro funzionari (o soggetti che agiscono a qualsiasi titolo per loro conto) sono ispirati a principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nella rigorosa osservanza delle leggi in vigore.

2. Pagamenti a terzi per influenzare atti di pubblici uffici, favori illegittimi, promesse o sollecitazioni anche indirette di vantaggi personali, pratiche di corruzione o condotte collusive, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, sono rigorosamente proibiti.
3. Omaggi e atti di cortesia sono consentiti, ai sensi dell'art. 12 del presente Codice Etico, solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi per sé o per altri.
4. I dipendenti o collaboratori esterni che ricevano proposte di benefici da parte di pubblici funzionari devono immediatamente riferire al proprio superiore o all'organismo di vigilanza (se dipendenti), ovvero al proprio referente aziendale (se terzi).

ART. 18 – Regole di comportamento nei rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

1. I rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia e all'estero, e con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati a principi etici di correttezza e rispetto delle leggi.
2. I contributi eventualmente versati ai predetti enti devono essere conformi e coerenti con le leggi in vigore e devono essere registrati con accuratezza nelle scritture contabili.

PARTE III – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

ART. 19 – Comunicazione

1. La società provvede ad informare tutti i propri collaboratori sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza. In particolare, provvede alla diffusione del Codice presso i destinatari, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni in esso contenute, alla verifica dell'effettiva osservanza, all' aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino.

ART. 20 – Obblighi di vigilanza

1. Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza ai propri superiori o ai propri referenti aziendali (se terzi) – e, se del caso, all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 - ogni notizia appresa nello svolgimento delle funzioni attribuite circa violazioni di norme giuridiche o aziendali e di quelle sancite con il presente Codice Etico che possano, a qualsiasi titolo, coinvolgere la Società.

2. I dipendenti possono segnalare ai propri superiori o all'organo aziendale di vigilanza, in forma scritta e non anonima, ogni notizia di violazioni delle predette norme. I responsabili operativi delle funzioni degli enti sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri collaboratori, al fine di prevenire e far cessare qualsiasi violazione di norme, riferendosi all'organo direttivo e all'organismo di vigilanza *ex* d.lgs. 231/2001.
3. I responsabili operativi di funzione devono conoscere gli atti illeciti che possono essere compiuti nelle loro aree di attività e cooperare con l'Organismo di Vigilanza *ex* d.lgs. 231/2001 per l'istituzione o l'aggiornamento di regole idonee a prevenirne la commissione.

ART. 21 – Violazioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico comporta, a carico dei destinatari responsabili di tali violazioni – laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori indicati nel Modello 231 adottato dalla società.

ART. 22 – Modifiche al Codice Etico

1. Ogni variazione ed integrazione del presente Codice Etico, dovrà essere approvata, sentito il parere del Collegio Sindacale (qualora esistente), da tutti gli amministratori congiuntamente e tempestivamente diffusa presso tutti i destinatari.